

**ASSICURAZIONE
INFORTUNI
DELLA CIRCOLAZIONE** | **Condizione generali**



ASSICURAZIONE INFORTUNI DELLA CIRCOLAZIONE

Condizioni generali (CGA)

Edizione 01.06.2010

pagina

Informazioni per lo stipulante	3
--------------------------------	---

Estensione dell'assicurazione

1	Oggetto dell'assicurazione	4
2	Definizione dell'infortunio	4
3	Infortuni non assicurati	4
4	Inizio della copertura	4
5	Fine della copertura	4
6	Validità territoriale	4

Prestazioni della Vaudoise

7	Decesso	5
8	Invalidità	5
9	Colpa grave	5
10	Riduzione delle prestazioni	5

Altre disposizioni

11	Contratto	6
12	Premio	6
13	Modifica della tariffa dei premi	7
14	Obblighi in caso di sinistro	7
15	Violazione del contratto	7
16	Comunicazioni	7
17	Foro	7
18	Diritto applicabile	7

Informazioni per lo stipulante

Introduzione		Le indicazioni che seguono informano lo stipulante in modo chiaro e conciso sull'identità dell'assicuratore e sugli elementi principali del contratto d'assicurazione, ai sensi dall'art. 3 della Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).
Informazione	Identità dell'assicuratore Diritti e obblighi delle parti Copertura assicurativa e ammontare del premio Obblighi dello stipulante	<p>L'assicuratore è la VAUDOISE GENERALE, Compagnia d'Assicurazioni SA, in seguito denominato Vaudoise. La Vaudoise è una società anonima di diritto svizzero. La Compagnia ha la sua sede sociale in avenue de Cour 41, 1007 Losanna.</p> <p>I diritti e gli obblighi delle parti derivano dalla proposta o dall'offerta, dalla polizza, dalle condizioni contrattuali e dalle leggi in vigore, segnatamente dalla LCA. In seguito all'accettazione della proposta o dell'offerta, viene consegnata allo stipulante una polizza assicurativa, il cui contenuto corrisponde alla proposta o all'offerta.</p> <p>La proposta o l'offerta, la polizza e le condizioni contrattuali definiscono i rischi assicurati, nonché l'estensione della copertura assicurativa. Allo stesso modo, la proposta o l'offerta e la polizza contengono tutti i dati relativi al premio.</p> <p>La lista seguente indica gli obblighi più frequenti dello stipulante:</p> <ul style="list-style-type: none">- Modifica del rischio: se nel corso dell'assicurazione un fatto rilevante subisce una modifica che comporta un aggravamento essenziale del rischio, lo stipulante deve avvisare immediatamente la Vaudoise per iscritto.- Accertamento dei fatti: lo stipulante deve collaborare<ul style="list-style-type: none">- agli accertamenti riguardanti il contratto d'assicurazione, in particolare in materia di reticenza, aggravamento del rischio, verifica delle prestazioni ecc.- all'accertamento della prova del danno. <p>Salvo in caso di necessità, egli non deve prendere alcuna misura concernente il danno senza l'accordo della Vaudoise.</p> <p>Lo stipulante è tenuto a fornire alla Vaudoise qualsiasi informazione e documentazione utile, a richiederle a terzi all'attenzione della Vaudoise, ad autorizzare terzi per iscritto a fornire alla Vaudoise le relative informazioni, la documentazione corrispondente ecc.</p> - Sopravvenienza del sinistro: l'evento deve essere annunciato secondo il punto 14.1 CGA. <p>Altri obblighi scaturiscono dalle condizioni contrattuali e dalla LCA.</p>
Trattamento dei dati		<p>La Vaudoise elabora i dati che scaturiscono dalla documentazione contrattuale o dalla gestione del contratto. La Compagnia utilizza tali informazioni per determinare il premio, valutare il rischio, trattare i casi assicurativi, effettuare valutazioni statistiche e a scopo di marketing. I dati sono custoditi su supporto cartaceo o elettronico. Se necessario, la Vaudoise può trasmettere questi dati per elaborazione ai terzi partecipanti al contratto, in Svizzera e all'estero, in particolare ai coassicuratori e ai riassicuratori.</p> <p>La Vaudoise è inoltre autorizzata a richiedere qualsiasi informazione considerata utile presso le autorità o terzi, in particolare per quanto attiene all'evoluzione dei sinistri. Tale autorizzazione vale a prescindere dalla stipulazione contrattuale. Lo stipulante ha il diritto di richiedere alla Vaudoise le informazioni previste dalla legge in merito al trattamento dei dati che lo riguardano. L'autorizzazione al trattamento dei dati può essere revocata in qualunque momento.</p>

Estensione dell'assicurazione

1 Oggetto dell'assicurazione		<p>La Vaudoise garantisce l'assicurato contro le conseguenze degli infortuni della circolazione in caso di decesso e di invalidità permanente.</p>
2 Definizione dell'infortunio		<p>È considerato infortunio della circolazione ogni menomazione della salute subita involontariamente dall'assicurato per l'effetto di un evento esterno, improvviso e violento, in qualità di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) pedone e che è causato da un mezzo di trasporto b) passeggero di un mezzo di trasporto c) conducente di un mezzo di trasporto, salvo come <ul style="list-style-type: none"> - conducente di motocicli di più di 125 cm³ - conducente o autista professionista.
3 Infortuni non assicurati		<p>Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) in rapporto a mezzi di trasporto destinati alla pratica di uno sport (quali sci, sciovie, slitte, kart, surf, barche a vela, canoe) b) che si producono durante la partecipazione a competizioni, ivi compreso l'allenamento sul percorso delle stesse c) che si producono durante l'utilizzazione di aeromezzi, come pilota o altro membro dell'equipaggio, monitore di volo, allievo pilota o paracadutista d) dovuti a terremoti in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein e) imputabili a disordini di ogni genere, salvo se l'assicurato prova di non avervi partecipato attivamente né come agitatore a fianco dei fautori di disordini f) risultanti da eventi bellici <ul style="list-style-type: none"> - in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein - all'estero, a meno che l'infortunio si verifichi in un periodo di 14 giorni susseguenti alla prima manifestazione di tali eventi nel paese in cui l'assicurato soggiorna e che egli sia stato sorpreso dallo scoppio di tali eventi g) dovuti a disturbi della coscienza o all'alienazione mentale o che risultano da crimini o delitti commessi intenzionalmente dall'assicurato h) dovuti agli effetti di radiazioni ionizzanti di qualsiasi genere.
4 Inizio della copertura		<p>La copertura assicurativa inizia alla data di entrata in vigore convenuta secondo le disposizioni del punto 11.1.</p>
5 Fine della copertura		<p>Nei casi non previsti dalla legge o dal contratto, la copertura assicurativa finisce al termine del periodo d'assicurazione nel corso del quale l'assicurato compie 75 anni.</p>
6 Validità territoriale	<p>6.1 Principio</p> <p>6.2 Trasferimento del domicilio</p>	<p>L'assicurazione è valida nel mondo intero.</p> <p>Quando trasferisce il suo domicilio fuori dalla Svizzera o dal Liechtenstein, l'assicurato perde il beneficio dell'assicurazione di pieno diritto alla fine dell'anno d'assicurazione in corso.</p>

Prestazioni della Vaudoise

7 Decesso	<p>7.1 Principio</p> <p>7.2 Cumulo di prestazioni</p>	<p>In caso di decesso immediato o nel termine di 5 anni dal giorno dell'infortunio e se la morte ne è la conseguenza diretta, la Vaudoise paga il capitale previsto per questa eventualità ai beneficiari indicati nella polizza.</p> <p>Le prestazioni eventualmente versate per invalidità permanente non sono dedotte dal capitale fissato per il decesso.</p>																								
8 Invalidità	<p>8.1 Principio</p> <p>8.2 Grado d'invalidità</p> <p>8.3 Altri gradi d'invalidità</p> <p>8.4 Cumulo di gradi d'invalidità</p> <p>8.5 Disturbi psichici e nervosi</p>	<p>L'assicurato ha diritto al capitale previsto per l'invalidità, determinato in funzione della somma assicurata e del grado d'invalidità e che è dovuto dalla Vaudoise non appena le conseguenze probabilmente permanenti dell'infortunio sono state definitivamente accertate, ma al più tardi 5 anni dopo il giorno dell'infortunio.</p> <p>Il grado d'invalidità si stabilisce come segue:</p> <p>a) in caso di paralisi o di perdita totale dei due occhi, delle due braccia, delle due mani, delle due gambe, dei due piedi, contemporaneamente di un braccio o di una mano e di una gamba o</p> <table data-bbox="587 837 1276 1308"> <tr> <td>di un piede</td> <td>100 %</td> </tr> <tr> <td>di un braccio (disarticolazione della spalla)</td> <td>70 %</td> </tr> <tr> <td>di un avambraccio o di una mano</td> <td>60 %</td> </tr> <tr> <td>di un pollice</td> <td>20 %</td> </tr> <tr> <td>di un indice</td> <td>10 %</td> </tr> <tr> <td>di un altro dito</td> <td>5 %</td> </tr> <tr> <td>di una gamba (disarticolazione dell'anca)</td> <td>60 %</td> </tr> <tr> <td>di una gamba (al ginocchio e al di sotto)</td> <td>50 %</td> </tr> <tr> <td>di un piede</td> <td>40 %</td> </tr> <tr> <td>di un occhio (per un monocolo, tasso raddoppiato)</td> <td>30 %</td> </tr> <tr> <td>dell'udito dalle due orecchie (sordità assoluta)</td> <td>60 %</td> </tr> <tr> <td>dell'udito di un orecchio</td> <td>15 %</td> </tr> </table> <p>b) in caso di perdita o di paralisi parziale degli organi sopraccitati, i tassi indicati sono ridotti proporzionalmente.</p> <p>Nei casi non previsti qui sopra, il grado d'invalidità è fissato in funzione della menomazione dell'integrità corporale e i tassi summenzionati sono applicati per analogia.</p> <p>Il grado d'invalidità risultante dalla lesione simultanea di più membra od organi si ottiene per addizione dei tassi, senza che l'indennità possa però superare quella prevista per l'invalidità totale.</p> <p>I disturbi psichici e nervosi danno diritto a un'indennità soltanto se sono dovuti a una lesione organica del sistema nervoso causata da un infortunio.</p>	di un piede	100 %	di un braccio (disarticolazione della spalla)	70 %	di un avambraccio o di una mano	60 %	di un pollice	20 %	di un indice	10 %	di un altro dito	5 %	di una gamba (disarticolazione dell'anca)	60 %	di una gamba (al ginocchio e al di sotto)	50 %	di un piede	40 %	di un occhio (per un monocolo, tasso raddoppiato)	30 %	dell'udito dalle due orecchie (sordità assoluta)	60 %	dell'udito di un orecchio	15 %
di un piede	100 %																									
di un braccio (disarticolazione della spalla)	70 %																									
di un avambraccio o di una mano	60 %																									
di un pollice	20 %																									
di un indice	10 %																									
di un altro dito	5 %																									
di una gamba (disarticolazione dell'anca)	60 %																									
di una gamba (al ginocchio e al di sotto)	50 %																									
di un piede	40 %																									
di un occhio (per un monocolo, tasso raddoppiato)	30 %																									
dell'udito dalle due orecchie (sordità assoluta)	60 %																									
dell'udito di un orecchio	15 %																									
9 Colpa grave		<p>La Vaudoise rinuncia all'applicazione dell'art. 14.2 della Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA) e non opera alcuna riduzione delle sue prestazioni se l'infortunio è causato da una colpa grave dell'assicurato.</p>																								
10 Riduzione delle prestazioni		<p>Le prestazioni della Vaudoise subiscono una riduzione proporzionale quando fattori estranei all'infortunio ne influenzano l'evoluzione. In caso d'invalidità, se le lesioni risultanti dall'infortunio colpiscono un membro o un organo già mutilato o alterato, le prestazioni sono ridotte in proporzione.</p>																								

Altre disposizioni

11 Contratto	<p>11.1 Entrata in vigore</p> <p>11.2 Durata</p> <p>11.3 Scioglimento del contratto da parte dello stipulante</p> <p>11.4 Scioglimento del contratto da parte della Vaudoise</p>	<p>Gli obblighi della Vaudoise iniziano alla data di entrata in vigore stabilita nella polizza. Se la copertura è stata concessa a titolo provvisorio, la Vaudoise accorda, fino alla consegna della polizza, una copertura assicurativa nei limiti previsti dalla lettera della copertura provvisoria. La Vaudoise può rifiutare l'accettazione definitiva dell'assicurazione proposta. In tal caso, i suoi obblighi cessano entro 3 giorni a partire dalla ricezione da parte dello stipulante della relativa comunicazione. È dovuto un premio parziale calcolato fino all'estinzione della copertura.</p> <p>Il contratto è stipulato per una prima durata che si conclude alla mezzanotte della data indicata nella polizza. Salvo disposizioni contrarie, esso si rinnova in modo tacito di anno in anno.</p> <p>Lo stipulante può sciogliere il contratto inoltrando una disdetta nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none">- al più tardi 3 mesi prima della scadenza del contratto, oppure, se così è stato convenuto, 3 mesi prima della fine dell'anno di assicurazione; la disdetta del contratto è considerata avvenuta per tempo se perviene alla Vaudoise entro il giorno che precede l'inizio del termine di 3 mesi- dopo ogni evento assicurato per il quale è dovuta una prestazione, ma al più tardi 14 giorni dopo aver preso conoscenza del pagamento da parte della Vaudoise; in questo caso la responsabilità della Vaudoise si estingue 14 giorni dopo la notifica della disdetta alla Vaudoise- se la Vaudoise modifica i premi; in questo caso, la disdetta deve pervenire alla Vaudoise al più tardi l'ultimo giorno dell'anno assicurativo. <p>La Vaudoise può sciogliere il contratto inoltrando una disdetta nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none">- al più tardi 3 mesi prima della scadenza del contratto, oppure, se così è stato convenuto, 3 mesi prima della fine dell'anno di assicurazione; la disdetta è considerata avvenuta per tempo se perviene allo stipulante al più tardi l'ultimo giorno che precede l'inizio del termine di 3 mesi- dopo ogni evento assicurato per il quale è prevista l'erogazione di una prestazione, purché il contratto sia sciolto al più tardi al momento del versamento della prestazione. In questo caso la responsabilità della Vaudoise si estingue 14 giorni dopo la notifica di scioglimento allo stipulante. <p>La Vaudoise può recedere dal contratto nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none">- se lo stipulante è stato messo in mora per il pagamento di un premio in sospeso e la Vaudoise ha successivamente rinunciato all'incasso per via esecutiva- in caso di frode ai danni dell'assicurazione.
12 Premio	<p>12.1 Scadenza</p> <p>12.2 Rimborso</p> <p>12.3 Diffida di pagamento</p>	<p>Il premio è fissato per periodo d'assicurazione e deve essere pagato in anticipo, al più tardi il primo giorno del mese di scadenza convenuto. Il primo premio scade alla ricezione della fattura, al più presto però alla data di entrata in vigore stabilita nella polizza.</p> <p>Se il contratto d'assicurazione è sciolto o si estingue prima della scadenza, il premio è dovuto soltanto sino al momento dello scioglimento del contratto.</p> <p>Tuttavia, il premio è dovuto integralmente se:</p> <ul style="list-style-type: none">- lo stipulante recede dal contratto d'assicurazione in seguito a un danno avvenuto nell'anno (365 giorni) successivo alla stipulazione contrattuale- il contratto si estingue a seguito della scomparsa del rischio e la Vaudoise è stata chiamata a versare delle prestazioni. <p>Se il premio non è pagato alla scadenza convenuta, lo stipulante è diffidato per iscritto e a sue spese a effettuare il pagamento entro 14 giorni dall'invio della diffida, la quale ricorderà le conseguenze del ritardo. Se il termine trascorre infruttuosamente, gli obblighi della Vaudoise sono sospesi tra la data di scadenza di detto termine e il versamento integrale dei premi e delle spese.</p>

13 Modifica della tariffa dei premi		Se la tariffa dei premi è modificata, la Vaudoise può domandare l'adattamento del contratto a partire dal periodo assicurativo successivo. A tal fine, essa deve notificare allo stipulante le nuove disposizioni del contratto, al più tardi 60 giorni prima della fine dell'anno di assicurazione.
14 Obblighi in caso di sinistro	<p>14.1 Annuncio</p> <p>14.2 Esame medico</p>	<p>Ogni infortunio relativo al presente contratto deve essere immediatamente annunciato alla Vaudoise. Nei casi gravi, in particolare mortali, un primo avviso telefonico o per posta elettronica è obbligatorio. Se questa comunicazione non è fatta tempestivamente in modo da permettere, eventualmente, l'autopsia prima dell'inumazione, la Vaudoise non è tenuta al versamento di alcuna indennità. Lo stesso vale se gli aventi diritto si oppongono all'autopsia della vittima.</p> <p>L'assicuratore si riserva il diritto - a sue spese - di fare esaminare l'assicurato da un medico diplomato di sua scelta. L'assicurato perde il suo diritto alle prestazioni se non si sottopone a un tale esame o se non segue le prescrizioni mediche.</p>
15 Violazione del contratto		Quando lo stipulante o gli aventi diritto violano un obbligo che incombe loro, le sanzioni previste dalle condizioni generali non sono applicabili se risulta dalle circostanze che ciò non è imputabile a loro colpa.
16 Comunicazioni	<p>16.1 Dello stipulante, dell'assicurato o dell'avente diritto</p> <p>16.2 Della Vaudoise</p>	<p>Tutte le comunicazioni dello stipulante, dell'assicurato o dell'avente diritto devono essere indirizzate alla sede sociale di Losanna o a una delle agenzie in Svizzera.</p> <p>Tutte le comunicazioni che incombono alla Vaudoise sono fatte validamente all'ultimo indirizzo indicato dallo stipulante, dall'assicurato o dall'avente diritto.</p>
17 Foro		Per ogni litigio risultante dal presente contratto, la Vaudoise riconosce la competenza dei tribunali del domicilio svizzero dello stipulante, dell'assicurato o dell'avente diritto.
18 Diritto applicabile		La proposta, le condizioni d'assicurazione e la Legge federale sul contratto d'assicurazione del 2 aprile 1908 (LCA) costituiscono la base del presente contratto.



Sede sociale
Place de Milan - Casella postale 120
1001 Losanna
Tel. 021 618 80 80 - Fax 021 618 81 81
Call center 0800 811 911
www.vaudoise.ch